

## **TITOLO I-DENOMINAZIONE-SEDE**

### **Art. 1-Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. Cod. Civ., l'Associazione denominata "Ente Nazionale Allevatori Petauri Italia", abbreviato E.N.A.P.I. in seguito denominata Associazione, con sede sociale nel comune di Vigevano. La sede può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici. La presente organizzazione è costituita a tempo indeterminato.

## **TITOLO II-FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE E SIMBOLO**

Allegato 1

### **Art. 2-Scopi**

L'E.N.A.P.I. si configura come ente senza scopo di lucro. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità indicate al successivo art. 3, e per il sostegno di attività nel settore della TUTELA, DIFESA E VALORIZZAZIONE DEGLI ANIMALI, DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE. Lo statuto ENAPI esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'E.N.A.P.I. è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

### **Art. 3-Finalità**

L'E.N.A.P.I. ha come scopo:

1. promuovere la diffusione del Petauro dello zucchero, *Petaurus Breviceps*, incoraggiandone l'allevamento etico secondo le più recenti ed avanzate conoscenze relative al benessere animale, promuovendo altresì lo studio, la selezione e il miglioramento genetico in base ad un preciso codice etico degli allevatori, ai fini di incrementarne la conoscenza e la valorizzazione come animali non convenzionali domestici sociali e d'affezione per l'uomo. Per il raggiungimento di tale scopo sociale, l'E.N.A.P.I. promuove iniziative tese a sensibilizzare una corretta convivenza con questi animali, attraverso l'organizzazione di convegni, manifestazioni, progetti, studi, avvalendosi di commissioni e comitati tecnici, culturali e scientifici composti da esperti qualificati del settore come Biologi, zoologi, allevatori, veterinari e personale addetto al recupero selvatici Australiani.

Inoltre, si propone di occuparsi di altri animali esotici nella misura delle possibilità della stessa associazione.

2. promuovere, riconoscere, patrocinare ed organizzare esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione rispetto ai Petauri dello zucchero, tramite scambi diretti tra gli allevatori, i neofiti, i professionisti di settore e i semplici appassionati.

3. costituire un punto di riferimento per tutti gli amanti e gli estimatori dei Petauri come animali da compagnia.

4. curare la tenuta del Libro Genealogico del Peturo dello zucchero, e degli altri elenchi eventualmente necessari al corretto raggiungimento degli scopi sociali (elenco Allevatori ed altri elenchi ed organigrammi che saranno istituiti su delibera del Consiglio Direttivo), in armonia con le norme nazionali e dell'Unione Europea;

5. adoperarsi per la creazione di un'Anagrafe nazionale per le specie di maggior interesse, in particolare Petaurus Breviceps, curandone la diffusione e l'utilizzo presso gli allevatori, i privati possessori di Petauri, Medici veterinari, le Aziende sanitarie;

6. promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, collane di riviste e periodici contenenti linee guida, che possano servire da riferimento soprattutto ai neofiti, ma anche ai più esperti.

7. creare un Codice Etico, per definire l'insieme dei valori che ogni amante del Petauro in cattività riconosce, accetta e condivide per la tutela della specie, riguardanti l'alimentazione, la riproduzione, la salute e la gestione quotidiana.

8. collaborare con Associazioni ed enti che abbiano fini analoghi.

9. creare una rete di volontari che a seconda delle loro possibilità prestano spontaneamente e volontariamente le loro attività in favore dell'associazione.

10. favorire la preparazione e l'aggiornamento di medici e tecnici veterinari, degli allievi allevatori, degli aspiranti allevatori, degli allevatori e dei giudici, organizzando corsi, seminari, tutorati, mentorati e meeting specifici;

#### **Art. 4-Simbolo**

Il simbolo della Associazione, per una migliore comprensione dello stesso, viene allegato graficamente al presente statuto: (allegato 1).

Il simbolo dell'Associazione può essere utilizzato unicamente dagli Allevatori riconosciuti, nell'ambito degli scopi previsti dal presente Statuto. Esso, come tutti i segni distintivi, deve avere una chiara funzione divulgativa ed assolvere alla funzione di riconoscere senza incertezze l'Associazione e le attività che ad essa fanno capo.

### **TITOLO III-SOCI**

#### **Art. 5-Requisiti e modalità di associazione**

All'associazione possono aderire le persone fisiche italiane o straniere, legalmente residenti in Italia che ne condividano gli scopi e abbiano interesse allo sviluppo della conoscenza, della protezione del Petauro dello Zucchero, e alla sua diffusione come animali d'affezione, che manifestino l'intenzione all'adesione mediante la compilazione del Modulo di Adesione controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota sociale. La firma del Modulo di adesione all'Ente Nazionale Allevamento Petauri Italia costituisce inoltre accettazione del presente Statuto e dei suoi regolamenti accessori, nonché dello Statuto e dei regolamenti delle Associazioni e/o Federazioni dei quali l'E.N.A.P.I. entrerà a far parte come membro. Ogni domanda di iscrizione pervenuta dev'essere sottoposta al giudizio di almeno un membro del Consiglio Direttivo. Le domande provenienti da

persone fisiche che abbiano subito condanne o abbiano processi in corso correlati a maltrattamenti di animali o altra infrazione specifica nell'ambito della protezione animale non sono ammesse a priori.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare il motivo della propria decisione in caso di mancata approvazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari, simpatizzanti, corrispondenti e sostenitori ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il numero di soci è illimitato.

La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la perdita dello status di socio. Il socio moroso che desideri regolarizzare la propria posizione può farlo pagando in qualsiasi momento la quota associativa prevista maggiorata del 50%. Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può prorogare la scadenza del pagamento della quota annullando la maggiorazione. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota d'associazione annualmente stabilita dallo stesso. La qualità di socio è personale e non è trasmissibile. L'iscrizione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data effettiva di accettazione della domanda durante lo stesso anno.

I soci possono essere:

➤ Ordinari

I soci ordinari partecipano a pieno titolo alla vita associativa dell'organizzazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti.

Hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea. Sono definiti soci Ordinari tutti coloro che sono o sono stati proprietari di almeno una coppia di Petauri dello zucchero iscritti al Libro Genealogico del Petauro dello zucchero.

➤ Simpatizzanti

Sono definiti Soci Simpatizzanti le persone fisiche che, pur non potendo partecipare alla vita attiva dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi contribuendo con una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il loro contributo è sempre versato a titolo di liberalità, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi. La qualifica di socio simpatizzante ha una durata stabilita in anni 1 (uno), e può essere rinnovata. La qualifica di Socio Simpatizzante si perde automaticamente per decorso del termine di cui al precedente punto. I soci simpatizzanti hanno il diritto di ricevere ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'associazione. I soci simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune, né sul patrimonio della associazione. Non partecipano alle Assemblee e non esercitano diritto di voto attivo o passivo. Potranno chiedere di divenire Soci Simpatizzanti anche i minori per i quali la domanda di ammissione sia presentata da almeno un genitore esercente la responsabilità genitoriale, il quale sia già socio dell'Associazione, ovvero chieda contestualmente di esservi associato. I soci simpatizzanti minori saranno esentati dal versamento della quota associativa. Al raggiungimento della maggiore età i Soci Simpatizzanti minorenni potranno divenire Soci Ordinari o Simpatizzanti, e saranno, conseguentemente, tenuti al versamento della quota associativa relativa alla loro categoria di soci.

➤ Fondatori

I soci fondatori sono definiti come i soci che hanno fondato l'Associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e sono membri di diritto del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.

➤ **Corrispondenti**

Sono definiti soci corrispondenti persone straniere non residenti sul territorio nazionale interessate all'oggetto sociale. Il socio corrispondente è tenuto al versamento della quota sociale. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

➤ **Sostenitori**

Sono riconosciuti soci sostenitori, quei soci che contribuiscono alle attività dell'Associazione, quale segno tangibile d'appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio, mediante opere in denaro o in natura (messa a disposizione di locali, collaborazioni professionali gratuite, ecc.) superiore ed aggiuntive a quelle previste dai soci ordinari e simpatizzanti. La nomina a socio sostenitore viene deciso dal Collegio dei Probiviri.

Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

➤ **Onorari**

Sono definiti soci onorari le persone fisiche o giuridiche su indicazione del Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea dei soci, sentito il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, per benemerenze nel campo della ricerca e tutela dei Petauri dello zucchero ed animali esotici. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

### **Art. 6-Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci, di ogni categoria, posseggono gli stessi diritti, fatte salve le limitazioni per i soci Simpatizzanti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I simpatizzanti, non facendo parte dell'elettorato attivo e passivo, non potrà assumere alcuna carica direttiva o ricevere deleghe con poteri. Ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le delibere degli organi dell'Associazione e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato a favore dell'E.N.A.P.I devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### **Art. 7-Cessazione**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso, e non sono rivalutabili. La qualità di socio cessa esclusivamente:

- per recesso o decesso del socio;
- per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- per esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo, il cui provvedimento dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata all'interessato.
- nel caso in cui il Socio non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

## TITOLO IV-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Art. 8- Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; Il Segretario; Il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 9-l'Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti della categoria Soci Ordinari ed è l'organo sovrano dell'associazione. Deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci;

in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale, a mano o via e-mail, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. È ammessa la possibilità che assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Spetta all'Assemblea:

- Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- Esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell'Associazione;
- Deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- Deliberare sulle modifiche dello statuto, ove siano presenti almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, ove esprimano il proprio voto favorevole almeno i tre quarti degli associati, e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il normale svolgimento ed il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Ordinari. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite le stesse modalità utilizzate per la convocazione delle assemblee.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 10-il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7, scelti tra i soci ordinari dall'assemblea generale, che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili ed, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, e nomina tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere, ed affida gli ulteriori incarichi necessari al buon funzionamento dell'associazione. Il Presidente convoca il

Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione all'indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell'elezione in consiglio, inviata almeno 7 giorni prima della data prevista. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria, fax o posta elettronica.

Il Consiglio può tenersi in presenza, in via telematica (e-mail, chat di gruppo o videoconferenza) o tramite telefono. In quest'ultimo caso le decisioni prese nella seduta di consiglio telefonica dovranno essere ratificate nella prima seduta utile effettuata negli altri modi possibili. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
2. Nominare tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;
3. Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
4. Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, sullo schema e in base alla documentazione contabile preparata dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. Redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
6. Adottare provvedimenti disciplinari;
7. Indire adunanze, convegni, ecc.;
8. Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
9. Decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
10. Deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
11. Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3;
12. Nominare, se necessario, un Comitato Scientifico, composto da esperti.

Un consigliere si intende automaticamente decaduto qualora assente per tre volte consecutive dalle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo.

## **Art. 11-il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

1. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

## **Art. 12-il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in ogni funzione allo stesso attribuite. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

## **Art. 13-il Segretario**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
3. redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
4. cura l'invio della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
5. dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
6. svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 14-II Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è incaricato della riscossione delle quote associative, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le

indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono far capo ad una sola persona. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

### **Art. 15-il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è formato da un massimo di 9 (nove) membri nominati dal Consiglio, e dai soci fondatori. Ad essi si aggiungono tutti gli ex-presidenti che sono stati in carica dall'approvazione del presente statuto.

Essi hanno i seguenti compiti:

1. Costituiscono la commissione di disciplina dell'associazione;
2. Decidono sui ricorsi proposti dai soci avverso eventuali provvedimenti dal Consiglio ed in ogni altra controversia ex bono at aequo, che dovesse insorgere tra i soci e l'associazione. Il loro giudizio è inappellabile.
3. Vigilano sul buon andamento dell'associazione e sull'aderenza del suo statuto;
4. Possono dichiarare decaduto il consiglio alla fine di ogni trimestre con voto a maggioranza semplice, nel qual caso procedere a nuove votazioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
5. Danno parere vincolante sull'associazione;
6. Danno parere vincolante sulle proposte di modifiche dello statuto;
7. Possono dichiarare decaduto un consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive;

La carica dei Proviviri è a vita. Il proviviro decade solo se decade dalla qualifica da socio per morosità o per dimissioni volontarie. Il proboviro decade inoltre in caso di assenza dalle riunioni del unanime degli altri proviviri. ovvero dopo voto Collegio per più di dieci volte,

### **Art. 16-Incarichi, mansioni tecniche, commissioni**

Il Consiglio Direttivo e il Presidente possono conferire incarichi a singoli Consiglieri, o particolari mansioni tecniche a singoli Consiglieri o altri soci che abbiano specifiche competenze. Si intendono come incarichi:

1. Responsabile del Libro Genealogico del Petauro dello zucchero

Il Responsabile del Libro Genealogico Petauro dello zucchero è un Consigliere di provata esperienza come allevatore e competenza in genetica e miglioramento genetico dei Petauri, e ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alle denunce di nascita e di monta, alle domande d'iscrizione nel Libro Genealogico, e al rilascio dei pedigree, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento. Il responsabile del Libro Genealogico del Petauro dello zucchero può avvalersi della consulenza della Commissione Tecnica Giudici, se insediata.

2. Responsabile esposizioni

Il responsabile esposizioni svolge i seguenti compiti:

- Programma l'attività espositiva annuale dell'associazione, valutando le sedi opportune e sottoponendo al consiglio direttivo le proposte relative a quelle da effettuarsi direttamente da parte dell'associazione stessa.
- Cura i rapporti con i comitati organizzatori privati che agiscono sotto l'egida dell'associazione, ne supporta il lavoro e la preparazione, e verifica che il loro operato sia rispettoso dello statuto e dei regolamenti dell'associazione
- Presenza alle esposizioni gestite da comitati organizzatori privati, ed è il garante della regolarità delle stesse nei confronti dell'associazione e dei suoi soci

Da solo, o coadiuvato da persone di sua fiducia, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente al consiglio, gestisce la segreteria e la cassa nelle esposizioni organizzate direttamente dall'associazione. Su richiesta dei singoli comitati organizzatori privati, gestisce o supervisiona la segreteria delle esposizioni organizzate dagli stessi.

## **TITOLO V-IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art. 17-Entrate**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Proventi derivanti dalla gestione del Libro Genealogico del Petauro dello Zucchero;
4. Sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. Contributi di organismi internazionali;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
7. Entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
8. Donazioni e lasciti testamentari e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

### **Art. 18- Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i cinque giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal

bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI-REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

### **Art. 19-Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci Ordinari presenti in Assemblea. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII-DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20-Disposizioni finali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente